

Prof. ITALO GRASSO BIONDI

Docente di Medicina legale

Il funzionamento della perizia medica


Estratto da "Le Forze Sanitarie", N. 19, del 15 ottobre 1936-XIV



Gr
B
56

131

STABILIMENTO TIPOGRAFICO "EUROPA",
ROMA - VIA DELL'ANIMA, 46



Prof. ITALO GRASSO BIONDI


Docente di Medicina legale

Il funzionamento della perizia medica

Estratto da "Le Forze Sanitarie", N. 19, del 15 ottobre 1936-XIV



STABILIMENTO TIPOGRAFICO "EUROPA",
ROMA - VIA DELL'ANIMA, 46



Al collega Francesco Dore.

Il FERRAI nel recensire (*Riv. di Medic. Legale*, 1916, n. 9) il lavoro del CELENTANO « La scelta del perito nella perizia sanitaria » osservava che « tale è l'indifferenza ed anzi l'ostilità con cui dai poteri legislativi è accolto ogni stimolo a sanare una delle maggiori piaghe dell'organismo della giustizia penale, che per tornare sull'argomento ci vuole proprio fede e coraggio ».

Ciò ho pure io pensato nel leggere la vivace prosa del DORE (*Assolutismo e incomprendimento di giudizi peritali*, « Forze Sanitarie », n. 11, 1936). Ma più che il contenuto dello scritto mi ha colpito il tono simpatico che lo pervade. Tuttavia dubito che le osservazioni del collega contribuiscano a migliorare l'andamento dell'istituto peritale che « non funziona bene », com'egli dice; quantunque dalla lettura dell'articolo si tragga la convinzione che funzioni malissimo. L'eufemistica perifrasi è certo espressione di congenita cortesia.

Il malcontento contro la superficiale scelta dei periti e contro la loro improntitudine non è di oggi; non si sfoglia libro di medicina legale che non ne tratti. E' un motivo che si ripete più o meno monotono ed inconcludente da quando la giustizia ha ereditato di adempiere meglio il proprio ministero ricorrendo alla scienza medica. Però è avvenuta una deplorabile confusione: si è, cioè, identificato la scienza con chi l'esercita, come di solito, errando, s'identifica la giustizia con chi l'amministra. Ma nè il ragionamento, nè le invettive, nè il sarcasmo hanno potuto, non dico togliere, ma nemmeno modificare i lamenti inconvenienti. Bisogna riconoscere che pesa un triste destino sull'istituto peritale; nè voci di scienziati, nè monito di giureconsulti lo hanno potuto rendere strumento di giustizia. Come sempre l'uomo ha preferito la facile via del male a quella più faticosa del bene.

L'egregio collega cita a conforto del suo dire la parola autorevole del BORRI e del MORIANI. Ma quanti crede egli abbiano letto quelle due gemme che sono « Mentalità medico-clinica e mentalità medico-giuridica » del primo e « Finalità, metodo e sistema della medicina legale » del secondo? A me sia permesso di ricordare qualche periodo del TAMASSIA (è del 1909 - *La Vigna di Renzo*). Rileggiamoli assieme: non saremo in molti.

« Quello scolaro rachitico, che Goethe ha inchiodato nel suo Fausto, vuol far fortuna spiccata, rumorosa e senza troppo logorarsi il cervello. Va da Mefistofele a chiedergli un consiglio. Il diavolo burlone non si fa pregare. « Da un calcio, egli dice, alla Filosofia ed alla Teologia; datti alla Medicina. Qui si fa presto a divenire grandi uomini ed a far bottino. Carrezza le donne; medica i loro guaiti con parole inzuccherate, dà loro sempre ragione; e vedrai che non morirai, come hai paura, nella casa di ricovero ». Oggi Mefistofele, più moderno, ad un altro avventore darebbe consiglio ancora più concreto: orientati (è la parola d'ultimo conio) nel mare della tua medicina, giovane innocente, verso una cenerentola, derelitta nell'ombra, che si chiama Medicina Legale: essa è facile preda di chi la vuole, è una povera pupilla, quasi senza difensori, in custodia di una vecchia signora: la Facoltà di Diritto. Tu da bravo figliolo fai la corte alla vecchia e la pupilla non ti sguscierà più di mano. Non sarà una gran fortuna per te; ma sarà raggiunto il tuo sogno: una conquista senza fatica e senza diplomi ».

Il collega avvalorava le sue doglianze con il citare due casi giudiziari poco simpatici dovuti alla presunzione dei periti (l'improntitudine si è

sempre accompagnata all'errore); se desidera posso fornirgli una raccolta di casetti uno più divertente dell'altro. Uno, ameno, « In tema di nefroptosi traumatica » l'ho pubblicato nella *Rassegna di Medicina applicata al Lavoro industriale*, 1934, n. 5. Se il collega desidera erudirsi imparerà dalla sentenza ivi pubblicata come il radiologo ricercando una ulcera dello stomaco debba indubbiamente diagnosticare (lo ha detto il perito d'ufficio) un'affezione renale. E di che meravigliarci?

Già il MINGAZZINI, il BORRI, il PELLEGRINI, nel notare l'infelice scelta dei periti, ebbero parole non sempre di lode verso la magistratura. Ebbe a dire il primo (*Saggi di perizie psichiatriche*. Utet, 1908) che i giudici « trovano miglior partito chiamare a raccolta intorno a loro periti... disposti, buoni cani segugi, a concludere in questo o in quel modo, a seconda del loro odorato ». Il secondo (*Relazione al primo convegno dell'Ass. It. di Med. Leg.*): « chi è un poco addentro alle cose è ben cognito del valore prelativo che hanno, per conferimento dell'incarico, certi titoli, quali per esempio, quello dell'essere nelle buone grazie di una qualche più o meno annosa "presidentessa" o del curare i reumatismi di qualche eccellenza, se non addirittura il medicchino spicciolo che deve salire le molte scale di casa di un qualche cancelliere di Pretura per somministrarvi salute ». Ed il terzo (*Perizia e periti nell'art. 209 del C. P. P.*, Morgagni, 1925): « sono comodi i periti che sfasciano ferite aperte negli uffici di istruzione, senza costringere i giudici a recarsi in ambulatorio od istituti più puliti; i periti senza i se, i ma, i forse, di chi — per scrupolosità professionale in senso medico — intralcia la routine burocratica quotidiana e così via ».

Nelle parole dei citati autori vi è indubbiamente qualche cosa di vero, ma troppo discreditato cadrebbe sulla classe dei magistrati se fatti, anche non infrequenti, fossero ritenuti la norma. Anch'io ho conosciuto un giudice il quale con sussiego mi diceva che le perizie mediche le faceva lui, ma sono aberrazioni sporadiche, nè può applicarsi l'errato criterio, che troppo spesso si suole adottare, del « ab uno disce omnes ». Certo noi tutti abbiamo conosciuti dei poveri diavoli che si raccomandano per le perizie ma presto o tardi (spesso l'ho osservato) finiscono con l'incespicare come avviene al somarello che vuole trottare accanto al destricero. O zoppica o ruzzola. Qualche noioso inguaribile sofferente di melanconia osserverà che assieme alla bestiola

zoppica o ruzzola la giustizia. Ma, ripetiamo e non dimentichiamo che sono osservazioni melanconiche.

Ora, i veri motivi della cattiva scelta dei periti stanno, più che nelle constatazioni sopra ricordate, nei disposti del codice e nella scarsa cultura medico-legale dei magistrati. Non farò nè commenti, nè dimostrazioni, ma qualche osservazione, così, all'amichevole.

Dispone l'art. 314 C. P. P.: « qualora sia necessaria una indagine che richieda particolari cognizioni di determinate scienze o arti, il giudice può disporre la perizia... non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità del reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche... In ogni caso il perito è scelto e nominato dal giudice tra le persone ch'egli reputa idonee, e preferibilmente tra coloro che hanno conseguita la qualifica di specialista. La prestazione dell'ufficio di perito è obbligatoria ».

Il disposto di legge ha un grave difetto: di essere troppo generico. La legge deve essere esplicita, deve stabilire una norma e sancire, in casi di inadempimento, una punizione. E' vero che nell'articolo figura un « preferibilmente » la cui etimologia significa anteporre. Ma questo « preferibilmente » è un suggerimento o un obbligo? Io opinerei che il disposto di legge è un obbligo, salvo l'impossibilità materiale o morale della sua applicazione. Ma di tale possibilità o meno è giudice il magistrato, nè so come il suo operato potrebbe essere sindacabile. Praticamente è poi facile l'ottenere a quel « preferibilmente »? Ci vorrebbe altro che per indagine di poco conto (se pure, teoricamente, dinanzi alla maestà della giustizia tutto è importante) si andasse alla ricerca degli specialisti. Che particolare valore abbia voluto attribuire il legislatore al termine specialista non è dato comprendere; appare però manifesto che egli non aveva ben chiare le note della peculiare mentalità che distingue il medico-legale dagli altri medici. Infine il procedimento penale ha le sue esigenze di tempo e le sue ragioni di ufficio che non sempre possono essere subordinate alla ricerca del competente.

La scarsa cultura dei magistrati rispetto ai problemi medico-legali è cosa notissima così da essere stata pure oggetto di vivo rammarico da parte di giuristi di altissimo valore. Avviene, di conseguenza, che il magistrato reputi idonei ad una perizia professionisti che non lo sono o che

ponga quesiti inesatti o esiga risposte che sono fuori della possibilità della scienza medica. Così avviene che da parte dei magistrati vengano scelti a settori professori di anatomia normale, od ostetrici a giudicare di casi d'infanticidio, o docenti d'igiene a giudicare di aborto. Per questo, chiarissimo collega DORE, innanzi ad un embrione di tre mesi mi sentii porre il quesito se il feto fosse nato vivo e vitale e alla mia rispettosa e sommessa osservazione che il quesito poteva senza danno delle operazioni omettersi (come essere più cortese?), mi si obbligò a rispondere. Ed io ebbi la cattiveria di farlo.

Ora, rettamente venne osservato che quando si assiste ad episodi come questi non è neppure da pensare di far comprendere ai magistrati cose assai meno intuitive e delicate: per esempio che un anatomo-patologo, per quanto valentissimo, non è il più indicato per compiere una autopsia medico-legale, che un ostetrico è ben lungi dall'aver una speciale competenza tecnica per giudicare di una avvenuta deflorazione; che un clinico psichiatra facilmente erra allorché dal fatto clinico deve passare alla valutazione forense. La confusione, ad esempio, tra clinica psichiatrica e psicopatologia forense non è stata ripetuta nel vigente Codice di P. P.? Possiamo bene, allora, anzi dobbiamo indulgere alle manchevolezze dottrinali dei giudici.

Della lamentata deficienza è tale la convinzione che sempre più frequente va sostenendosi la necessità del giudice specializzato; noi desideriamo aggiungervi una qualificazione: serietà specializzata. Di questa convinzione fu sintomo il preclaro discorso del D'AMELIO al Congresso Internazionale di Diritto Penale a Palermo. Altro sintomo è l'aver S. E. Solmi istituito corsi per gli uditori giudiziari sotto forma di dimostrazioni pratiche, di necroscopie, di conferenze. Non so che risultati daranno questi provvedimenti; ma sono persuaso che il problema, qualora si sia convinti della sua importanza, va risolto radicalmente. Certi superficialismi sono più dannosi della crassa ignoranza.

Non è quindi imputabile ai magistrati questa loro particolare deficienza culturale poichè la nostra disciplina non si apprende con qualche lezione universitaria, nè sfogliando qualche trattato; riesce quindi comprensibile anche l'atteggiamento di autorevolezza (che spesso venne definito presuntuoso) dei giudici. E' semplicemente un'arma di difesa; conseguenza inevitabile dell'esagerato potere loro concesso dal codice.

Tuttavia queste evidentissime constatabili verità tali non dovettero apparire al legislatore. Io non so se il collega DORE ha letto la Relazione al progetto definitivo del Codice di Procedura Penale. Se (in caso negativo) lo pungesse tale

vaghezza vi troverebbe scritto: « il problema delle perizie sarebbe di facile soluzione, se si trattasse solamente di dettare norme processuali atte a dare un buon ordinamento formale alle medesime. Tutti i sistemi sin'ora adottati dalla legislazione italiana e straniera sarebbero buoni, se gli uomini fossero quali dovrebbero essere. Tale problema diviene invece quasi insolubile, perchè implica la questione della lealtà e della veridicità individuale: questione che non può essere favorevolmente risolta che col progressivo miglioramento del costume ».

Si può affermare, senza tema di errare, che l'essenza del problema peritale non era conosciuto dal relatore e l'opportunità che certe considerazioni, in documenti specie del genere, siano usate con somma cautela. Certe premesse però spiegano chiaramente disposizioni « a Dio spiacenti ed ai nemici sui »; ad es. la figura del consulente tecnico.

Ma se sono appunto le categoriche norme processuali che fanno difetto e che per ottenerle tanto si è invano insistito?

Il solito melancolico si persuaderà sempre più che il funzionamento dell'istituto peritale è di danno alla giustizia. E' una frase che si ama ripetere. Ma anche della giustizia non è tanto facile come sembra, avere una idea precisa. Una volta io ero persuaso di possedere quest'idea ma certe letture mi hanno disorientato. Nel « Corso di Procedura penale » di un nostro chiarissimo magistrato (ROMANO DI FALCO) ho, per es., letto: « è dovere certamente del giudice penale di procedere all'accertamento della verità materiale con tutti i mezzi che la legge gli appresta. Ma la conoscenza della verità materiale, non può sempre essere raggiunta perchè non è nell'ordine delle umane possibilità poter pervenire a stabilire quale sia sempre la verità materiale o obiettiva. La legge, quindi, non può che appagarsi della certezza giudiziale ».

L'uomo della strada, di solito di buon umore, che non conosce le complicazioni del ragionare filosofico, ma conosce bene gli uomini, ammutolisce, sosta e pensa: « se così è, chi vorrà cercare il raggiungimento della verità obiettiva con tutti i mezzi che la legge gli appresta? ».

E i rimedi? Pochissime parole. Sono due. A mio avviso non vi sono altre vie di uscita. Il primo è la creazione del medico-legale addetto quale funzionario alla Procura del Re. Vecchia, ingiallita proposta, che nessuno si è dato cura di ripescare; tanto vecchia che ormai nessuno l'onorerà di uno sguardo. E' successo a questa proposta quello che spesso è accaduto ad ottime signorine le quali sarebbero state la felicità di

un uomo, ottime spose e ottime madri, se avessero trovato chi le avesse degnate di attenzione.

Eppure, accogliendola, si eviterebbero molte lungaggini, molte spese, tante consulenze tecniche che nauseano più di tante attuali perizie di ufficio, tante sentenze che male impressionano.

Il secondo rimedio è che per disposizione del Sindacato Medico sia fatto divieto di accettare l'incarico peritale (dove non vi è il medico-legale) a chi non è in grado di assolvere il compito che gli si vuole affidare. Si tratterebbe di una doverosa norma deontologica da sancire e da fare osservare; si eviterebbe per lo meno che il dentista stenda perizie di ostetricia forense, il pediatra perizie di infanticidio, il clinico medico perizie di traumatologia. Il constatare fatti del genere significa una deficiente coscienza professionale, che a sua volta dimostra una scarsa coscienza etica.

Si obbietterà che l'accettazione dell'incarico di perito è obbligatoria. Certo, ma il disposto giuridico ha lo scopo che l'azione della giustizia non venga inconsultamente ritardata e frustrata, non che il compito di collaboratore tecnico sia affidato a chi sarebbe solo capace di « bene e fedelmente procedere » sulla via dell'errore. Ogni disposto di legge presuppone una base morale; nel nostro caso essa è l'fidoneità del perito. Si pensi, tra l'altro, che mentre ad una diagnosi clinica inesatta od errata o ad una direttiva di cura non appropriata si può, volendo, tempestivamente opporre altri pareri, nel campo giudiziario, il più delle volte, per l'imperfetta descrizione, per l'omettere di notare ciò che agli effetti forensi può essere della massima importanza, per il disperdimento del materiale, non è concesso rimediare alle erronee interpretazioni e ai conseguenti giudizi. Quale giudice obbligherebbe a compiere atti peritali chi dichiarasse di non possedere la specifica capacità? Quale efficacia probatoria avrebbe una perizia con premesse del genere?

Poichè siamo in via di discorso, non ho mai, per esempio, compreso perchè, contrariamente a quanto accade per i medici curanti, siano eccezionali le imputazioni di responsabilità penale e civile a carico dei periti; qualche lezioncina sarebbe doverosa e avrebbe un effetto salutare su parecchi dei presuntuosi di cui parla il DORE. Ricordo una sentenza (Trib. di Milano 16 giugno 1919) che dice: « il medico che, sia pure in buona fede, assuma una cura difficile superiore alle proprie forze, è responsabile dei danni che

abbia recato al cliente per imperizia e tecnica difettosa ». Detti principii non valgono quando da un responso dipende l'onore, la libertà personale, la salvaguardia di un patrimonio, ecc. ecc.? Crede forse il perito di non essere responsabile dei danni che la sua imperizia abbia prodotti con la scusa che l'accettazione dell'ufficio è obbligatoria?

Non ultimo inciamo all'assegnare le perizie a chi le sa fare è la questione economica. Circolari raccomandando di non spendere e di decurtare il poco che viene pagato. Ad una circolare Zanardelli, in proposito, ebbe a rispondere vivacemente il Tamassia. Io che non ho la sua vivacità mi accontento di unirmi a lui nell'augurare una circolare del nostro Guardasigilli ai magistrati istruttori che dica: « I periti che fanno il loro dovere e che costano di più, costano di meno ».

Il Collega mi ha portato a sfiorare argomenti importantissimi. Però, davvero (poco poco mi guardi attorno), non riesco a capacitarmi del perchè prendersela tanto con i Magistrati per gli imperiti che essi chiamano a propri collaboratori o con colleghi che danno ad intendere di sapere quanto non sanno. Forse, per limitarci al solo settore sanitario, altri incarichi gravi di non minore responsabilità e che necessitano di faticosa preparazione sono affidati a chi ne ha i requisiti? Eppure chi tratta dell'argomento?

Quanta verità vi è nella risposta del principe di Oxinsterna al figlio esitante ad accettare un delicato incarico!

Collega chiarissimo, dallo scritto Lei appare uomo esperto e conoscitore di uomini e di cose e ho la fiducia che Lei sarà consenziente con quanto scrivo, e, specialmente, con quanto non scrivo. Però ho un piccolo dubbio, piccolissimo in verità, che di solito è bene nascosto in fondo all'animo, ma ogni tanto fa capolino, ammicca e scompare; lo voglio confidare a Lei, così, a quattr'occhi, sotto voce: le cose andrebbero poi veramente meglio con le perizie affidate ai peritissimi? Veda, ho qui sul tavolo tre perizie di valorosissimi medici legali: io sto pensando come farà il buon giudice a raccapezzarsi e poi a giudicare. E noti bene: manca la quarta perizia (anche se in tono minore) che è la mia.

Ma intanto dimenticavo di riferirLe la risposta del principe di Oxinsterna, antica sì, ma sempre

tanto vera: «videbis, filii mii, quam parva sapientia regitur mundus».

Il che, sia grazie a Dio, è un grande conforto.

Il chiarissimo Collega m'invita, con molta cortesia, a dire se consento nelle osservazioni che ha fatto così brillantemente.

Potrei rispondergli subito, se a quattr'occhi: ma non «coram populo».

Ho bisogno di sapere, anzitutto, l'impressione che farà il suo scritto negli ambienti forensi e medico-legali, specialmente presso i colleghi di questa Società di Medicina Legale.

Sotto la fosforescenza dello stile il collega dice cose molto serie che dovranno essere meditate bene.

Ad esempio: quella contro l'istituzione già in atto «del Consulente medico»: quella a favore della creazione del Medico legale «addeito quale funzionario alla Procura del Re»: e quell'altra per la quale si vorrebbe che «per disposizioni del Sindacato Medico sia fatto divieto «di accettare l'incarico peritale a chi non sia in

«grado di assolvere il compito che gli si vorrebbe affidare».

Belle proposte, senza dubbio. Ma sarebbero di facile soluzione?

Ecco adombrata una prima, fondamentale obiezione.

Le osservazioni sulla scarsa cultura medico-legale dei magistrati e sulla scarsissima cultura giuridica dei medici non sono nuove: ma è nuova la forma con cui sono messe in luce dal collega.

Meritano — anche per questo — che l'occhio penetri, sotto il luccichio dello stile, profondamente.

E' necessario, dunque, pensarci su; e non buttare fuori, leggermente, una qualsiasi risposta che, perchè affrettata, potrebbe essere inconcludente.

Gioverà pure che vi pensino tutti i colleghi che si occupano di Medicina legale; e coloro, che avranno la competenza di fare, portino il loro contributo allo studio e alla soluzione di problemi così importanti.

~~314758~~

